

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 21 settembre 2018 in Tarquinia, Via IV Novembre 15 sono presenti:

La Società TARQUINIA MULTISERVIZI SRL con sede in Tarquinia (VT) in VIA IV NOVEMBRE 15 nella persona dell'Amministratore Unico **Dott. Ruggero Acciaresi**, assistito dal **Consulente del Lavoro Alessandro Falco**;

e la seguente O.S:

- **FISACAT-CISL, Sig. Aldo Pascucci**;

Premesso

- a) che l'art. 51 del CCNL vigente, prevede che la contrattazione aziendale di secondo livello è finalizzata al miglioramento della produttività e redditività;
- b) che nell'elenco degli istituti previsti dall'art. 51 del CCNL vigente, che possono essere oggetto di contrattazione collettiva di secondo livello, sono ricomprese anche quelli riguardanti le materie dell'organizzazione aziendale, dell'orario di lavoro e della reperibilità;
- c) che è interesse aziendale quello di incrementare l'efficienza del proprio personale al fine di realizzare sia un migliore servizio all'utenza sia un incremento del fatturato;

quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
- 2) ai farmacisti che presteranno attività di reperibilità nelle ore di chiusura e/o in un orario di apertura settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale e/o in orario festivo con effetto dal 1° settembre 2018 sarà corrisposto un **PREMIO VARIABILE DI REPERIBILITA' (in breve PVR)** che viene determinato moltiplicando i valori della tabella allegato A) per il numero di giorni di reperibilità effettivamente messi a disposizione dell'azienda;
- 3) il premio **PVR**, verrà corrisposto mensilmente, unitamente allo stipendio;
- 4) le parti si danno atto che il premio, riconosciuto con il presente contratto, è di ammontare variabile e legato ad incrementi di produttività, qualità ed efficienza ed innovazione, che comunque risultano misurabili e verificabili. Pertanto il presente contratto aziendale possiede tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative in materia per poter consentire il riconoscimento delle agevolazioni fiscali della detassazione ed anche della decontribuzione;

5) al fine di incentivare una uniforme ripartizione del carico del servizio di Reperibilità i farmacisti attualmente in forza nella società provvederanno a costituire un gruppo di lavoro denominato "Commissione Farmacisti" composta da un numero minimo di tre membri, di cui un presidente e due segretari.
La Commissione Farmacisti avrà i seguenti compiti:

- a) "Organizzare" il servizio di reperibilità;
- b) "Monitorare" la corretta distribuzione dei carichi di lavoro ivi compresa la distribuzione del servizio di reperibilità fra tutti i farmacisti in forza nell'azienda;
- c) "Suggerire", attraverso la preventiva consultazione di tutti gli addetti al servizio Farmacia, gli interventi ritenuti necessari al fine del miglioramento dell'organizzazione del lavoro, degli orari di lavoro, del servizio di reperibilità e del servizio reso all'utenza.

La Commissione Farmacisti si riunisce almeno una volta al mese e le sue deliberazioni sono trasmesse alla direzione Aziendale entro 5 giorni dall'avvenuta riunione;

6) con il presente accordo le parti intendono prevedere, ai sensi dell'art. 51 del CCNL vigente, un riconoscimento "premiale" dell'attività del servizio di reperibilità; a tal proposito, con effetto 1° settembre 2018, cessa di applicarsi la disciplina contrattuale di cui all'art 21 del CCNL vigente;


7) una volta all'anno la Commissione Farmacisti si riunisce con la Direzione Aziendale al fine di riscontrare l'andamento dei costi sostenuti dall'azienda per il servizio di Reperibilità.
Qualora il costo sostenuto dalla società per il servizio di reperibilità nell'anno di riferimento risulterà essere inferiore ad €. 4.800,00 il risparmio ottenuto, al netto dei relativi contributi, sarà ripartito tra i farmacisti in proporzione alla quantità di servizio reso nel medesimo periodo. L'erogazione del premio come sopra ripartito, denominato **PREMIO VARIABILE DI REPERIBILITA' IN ECCEDEXENZA (in breve PVRE)**, avverrà, in un'unica soluzione, nel mese di febbraio dell'anno successivo.

8) Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a tutti i lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;

9) Il presente contratto decorre dal 01/09/2018 e avrà validità fino al 31/03/2021;

10) Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 il presente contratto sarà depositato, a cura dell'azienda al Ministero del lavoro con modalità telematica entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Le parti presenti.



Allegato

TABELLA all. A) valori giornalieri

<i>Farmacista Livello 1Q</i>	
<i>Giorni di reperibilità mensili</i>	<i>Valore giornaliero reperibilità</i>
Da 1 a 3	25,00 €.
>di 3	28,00 €.
<i>Farmacista Livello 1S</i>	
<i>Giorni di reperibilità mensili</i>	<i>Valore giornaliero reperibilità</i>
Da 1 a 3	20,00 €.
>di 3	23,00 €.
<i>Farmacista Livello 1C</i>	
<i>Giorni di reperibilità mensili</i>	<i>Valore giornaliero reperibilità</i>
Da 1 a 3	18,00 €.
>di 3	21,00 €.
<i>Farmacista Livello 1</i>	
<i>Giorni di reperibilità mensili</i>	<i>Valore giornaliero reperibilità</i>
Da 1 a 3	13,00 €.
>di 3	15,00 €.

Le parti presenti.

